CAMERA DEI DEPUTATI N. 1220

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata il 30 novembre 1972

Modificazione dell'articolo 727 del codice penale, concernente il maltrattamento di animali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le violenze consumate ai danni di animali, purtroppo ancora molto frequenti, non vengono represse con sufficiente severità dal nostro codice penale, il quale le punisce con una semplice ammenda, per giunta veramente esigua (articolo 727).

Quando però l'animale appartiene ad altri, essendo l'uccisione o il danneggiamento giudicato delitto contro il patrimonio, la punizione prevista dall'articolo 638 del codice penale è più rigorosa e prevede la reclusione sino ad un anno.

Se da un punto di vista strettamente giuridico la distinzione fra i due reati appare sotto certi aspetti giustificata, è tuttavia assolutamente irrilevante che l'animale seviziato sia o meno di proprietà del suo torturatore e, comunque, troppo indulgente sembra la pena per un atto di crudeltà, sia pure consumato contro un animale. Ciò in quanto la crudeltà costituisce, comunque, un grave turbamento dell'ordine morale e, quindi, giuridico.

Fermo restando, perciò, il principio che la legge può punire più severamente chi, seviziando o uccidendo gli animali, reca danno anche alla proprietà altrui, sembra al proponente che il maltrattamento di animali debba comunque essere punito con una sanzione adeguata che nei casi più gravi possa giungere anche alla irrogazione della pena detentiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 727 del codice penale dopo le parole « con l'ammenda da lire quattromila a centoventimila » aggiungere le seguenti: « o con l'arresto fino a tre mesi ».